

Contratto di ingresso

Contratto per la definizione delle rette applicate presso il servizio CENTRO DIURNO DISABILI della SANTA FEDERICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Tra

La SANTA FEDERICI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (di seguito per brevità indicata come "Cooperativa"), con sede in via Romani 56 – 26041 Casalmaggiore, Codice Fiscale e P.Iva 00700990195, in persona del Sig. Leopoldo Oneta, legale rappresentante pro-tempore della Cooperativa;

e

Il/La Sig./Sig.ra			
nato/a a		il	
residente		in via	
Codice fiscale		Tel.	

In qualità didi seguito per brevità indicato come **"stipulante"**;

PREMESSO

Che la Cooperativa gestisce una unità di offerta socio-sanitaria, denominata Centro Diurno Disabili in Via Romani 56 – 26041 Casalmaggiore (CR) (20 posti accreditati).

Che lo/gli stipulante/i hanno interesse che presso il **"A SECONDA DEL SERVIZIO SPECIFICO, COME RIPORTATI NELLE CARTE DEI SERVIZI"** suddetto venga accolto/a:

Il/La Sig./Sig.ra			
nato/a a		il	C.F.
residente		in via	

Di seguito per brevità indicato come **"ospite"**.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE

ART. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna:

- A redigere il fascicolo socio -sanitario, nel quale saranno documentati gli eventi:
 1. riguardanti l'evoluzione dello stato di salute del soggetto e tutti i cambiamenti fisici e terapeutici che comportano una modificazione dello stato di salute nel contesto CDD;
 2. riguardanti il progetto educativo individualizzato predisposto dall'equipe del servizio, anch'esso conservato all'interno del fascicolo socio-sanitario; le modalità e gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del progetto.
- A rispettare i protocolli assistenziali redatti in collaborazione con il personale medico/infermieristico.
- A rispettare i diritti dell'ospite in merito alla tutela dei suoi dati sensibili, in materia di privacy.
- A tenere in essere opportuna polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di coprire eventuali danni cagionati all'ospite e comprendente anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di fatti accidentali e/o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia. La polizza non prevede franchigia opponibile ai terzi danneggiati.
- La Cooperativa è esonerata da ogni responsabilità per il furto, smarrimento o danneggiamento di oggetti preziosi, denaro o altri beni mobili, che il familiare ha consegnato all'ospite senza preavvisare il Responsabile di servizio. Qualora gli oggetti venissero consegnati alla Responsabile della Cooperativa, quest'ultima ha l'obbligo di riceverli e custodirli in cassaforte sino alla restituzione degli stessi al genitore/stipulante.
- A rilasciare in tempo utile specifica certificazione attestante il pagamento della retta e la sua composizione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche e di assistenza specifica, ai sensi della vigente normativa, nel caso le stesse vengano fatturate direttamente dalla cooperativa allo stipulante.

ART. 4 – RETTE DI SERVIZIO - IMPORTO E MODALITÀ DI COMPUTO

Lo stipulante prende atto del fatto che:

- la retta per la fruizione dei servizi non è fatturata dalla Cooperativa direttamente nei suoi confronti, ma mensilmente al Comune di residenza e/o all'Ambito di zona/Consorzi di Comuni, previo impegno di spesa scritto, da parte di questi ultimi.
- Il Comune di residenza o l'Ambito zona/Consorzio di Comuni di cui fa parte, possono richiedere una compartecipazione alla spesa da parte dello stipulante, sulla base di indicatori (quali ISEE) e/o deliberazioni specifiche della giunta Comunale, solitamente contenute nel Regolamento per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari del Comune stesso o dell'Ambito di zona di cui fa parte. Per tale ragione è opportuno che lo stipulante prenda contatti preventivamente all'inserimento del familiare in struttura, con i Servizi Sociali del Comune di residenza/Ambito di zona, per ricevere informazioni sempre aggiornate, rispetto quanto sopra.
- Nel corso della fruizione del servizio, la retta può subire delle variazioni. La Cooperativa si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere comunicate, per iscritto, allo stipulante, con almeno 15 giorni di preavviso, con consegna a mezzo raccomandata, o a mano ed affissione alla bacheca della Cooperativa.

A seguito dell'aumento delle rette, lo stipulante avrà facoltà di recedere mediante comunicazione consegnata a mano alla Responsabile di struttura, o raccomandata A/R, da inviare alla sede della Cooperativa, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel silenzio dello stipulante la nuova retta si intenderà accettata.

L'importo della retta giornaliera è fatturata mensilmente dalla Cooperativa al Comune di Residenza ed è comprensiva, come da normativa nazionale di riferimento sull'ISEE, dei servizi di trasporto e pasto.

La retta unica giornaliera per i Comuni facenti parte del distretto casalasco ammonta a **€ 66,00** al giorno, iva compresa, composta da:

- € 50,00 per il servizio di base, comprese attività extra durante l'orario di funzionamento (fisioterapia, ippoterapia, musicoterapia, consulenza medico di base ed infermieristica, consulenza neuropsichiatra, supporto dell'operatore al familiare in occasione di visite mediche ospedaliere ed ambulatoriali, esclusi soggiorni);
- € 6,00 per il servizio mensa fruito giornalmente dall'utente (se richiesto), compreso di colazione all'arrivo, pasto a mezzogiorno, merenda pomeridiana;

- € 10,00 per il servizio di trasporto andata e ritorno dall'abitazione (se richiesto), a valere esclusivamente per il distretto casalasco.

La retta unica giornaliera **per gli utenti residenti nei Comuni extra distretto** varia unicamente per il servizio di trasporto che, **anziché € 10,00 è di € 13,00** per il servizio di andata e ritorno dall'abitazione (se richiesto). Quindi la **retta unica totale è di € 69,00 al giorno**.

Per gli utenti che accederanno al servizio con modalità part-time orizzontale o mista, indifferentemente dalla loro residenza, è prevista l'applicazione di una retta dimezzata del 50% fino a 20 ore di fruizione a livello settimanale, su 35 totali. (monte ore settimanale minimo di fruizione ore 18, come da delibera regionale).

Da quanto sopra enunciato, si prende atto della provenienza di ospiti da Comuni afferenti a differenti Ambiti di zona, ragion per cui lo stipulante prende atto che, rispetto la retta fatturata al Comune ed alle sue modalità di calcolo e fatturazione, la Cooperativa prende a riferimento quelle stabilite dall'Ambito di zona Casalasco (Conferenza dei Sindaci), avendo la Cooperativa sede legale nel Comune di Casalmaggiore e facente quindi parte degli Enti erogatori di prestazioni sociali e socio-sanitarie accreditato ed autorizzato presso detto Ambito.

Altre attività previste dal servizio e fruite (psicomotricità, fisioterapia, ippoterapia etc...) sono gratuite all'atto della stipula del presente contratto.

In allegato al presente contratto, nell'APPENDICE 1, trova nello specifico le rette di sua spettanza.

L'APPENDICE 1 è parte sostanziale del contratto di ingresso e sarà oggetto di variazione ogni qualvolta si verifica uno scostamento delle rette applicate.

ART. 5 – RETTA. TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Come riportato al punto precedente, la retta unica è fatturata al Comune di residenza e sarà quest'ultimo ad accordarsi con lo stipulante circa l'eventuale modalità di recupero delle somme a titolo di compartecipazione alla spesa.

Per quanto riguarda le rette aggiuntive/extra fatturate dalla Cooperativa direttamente allo stipulante, qualora quest'ultimo richieda servizi non previsti all'atto della stipula del Contratto e non riconosciuti dal Comune di residenza con proprio budget/impegno di spesa, il pagamento degli stessi è dovuto in forma mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante forma contante, entro i limiti di importo stabiliti dalla normativa vigente, o bonifico/assegno.

In caso di pagamento oltre i termini stabiliti, lo stipulante, prima di essere soggetto al pagamento di interessi moratori pari al tasso legale per ogni giorno di ritardo, ha tempo giorni 30 per giustificare in forma scritta alla Cooperativa i motivi del ritardo.

ART. 6 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Lo stipulante è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica del residente sia i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sullo stipulante le spese e gli eventuali danni.

ART. 7 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno _____ ed è stipulato a tempo indeterminato.

Il calcolo della retta decorre dalla data sopra riportata.

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto dalle parti stipulanti.

ART. 8 – CAUSE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO

Il contratto cesserà:

- Per recesso dello stipulante secondo quanto previsto dall'art. 9.
- Per recesso della Cooperativa secondo quanto previsto dall'art. 10.
- Per superamento della sospensione del servizio precedente richiesta, oltre i tre mesi secondo quanto previsto dall'art. 11.
- Per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto.
- Per decesso dell'ospite, secondo quanto stabilito dall'art. 9.
- Per ogni altra causa prevista dalla legge.

ART. 9 – RECESSO DELLO STIPULANTE

Lo stipulante ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo e senza dover addurre motivazione, inviando comunicazione scritta con raccomandata a mano o A/R. alla sede della Cooperativa con preavviso di almeno 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Considerato il gravoso onere organizzativo legato ad ogni nuova accoglienza, nel caso di dimissione volontaria dell'ospite nel primo mese di frequenza, sarà addebitato in ogni caso l'importo relativo all'intera mensilità e dei 15 giorni di preavviso.

Restano esclusi solo i casi di decesso, nel qual caso, la Cooperativa addebiterà gli importi maturati fino al giorno del decesso stesso, previa comunicazione dell'accaduto al Responsabile di servizio, entro 15 giorni successivi l'evento, da parte dello stipulante.

ART. 10 - RECESSO DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa ha facoltà di recedere dal contratto per comprovata incompatibilità dell'ospite alla vita comunitaria, per motivi sanitari e comportamentali, rimane inteso che graverà sui parenti o sull'ente territorialmente competente l'onere di trovare altrove adeguata sistemazione entro e non oltre i 90 giorni.

La Cooperativa, dopo aver dato comunicazione scritta della situazione, allo stipulante, ai Referenti dell'ASST e del Servizio Sociale del Comune di residenza, addebiterà gli importi maturati fino all'ultimo giorno di frequenza del servizio, da parte dell'ospite.

ART. 11 – ASSENZE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Le assenze dal servizio per malattia devono essere giustificate con apposito certificato medico o modulo di auto-certificazione redatto dallo stipulante.

La retta fatturata al Comune di residenza/Ambito zona per il giorno d'assenza è decurtata del costo del pasto e del 50% del costo del trasporto.

Secondo quanto riportato dalle Delibere Regionali e altresì dal Regolamento deliberato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ambito di zona casalasco, lo stipulante può richiedere per l'ospite una sospensione temporanea del servizio per alcuni periodi dell'anno, per necessità espresse dalla famiglia e/o dall'utente, differenti da eventi di malattia o ricovero ospedaliero.

La sospensione dal servizio, con garanzia del mantenimento del posto in favore dell'ospite, consente alla Cooperativa la corresponsione della retta:

- sia da parte del Comune di residenza dell'ospite;
- sia attraverso "l'assenza in franchigia", remunerabile fino a venti giorni all'anno, a carico del Fondo Sanitario Regionale, attraverso i flussi economici trasmessi dalla Cooperativa all'ATS VALPADANA, purché opportunamente segnalata nel FASAS dell'ospite, da parte della Cooperativa.

L'assenza remunerata può estendersi da venti ad un massimo di trenta giorni, ove vi siano specificate ed articolate motivazioni, riportate all'interno del Progetto Educativo Individuale dell'ospite, sempre da parte della Cooperativa.

Per periodi di assenza superiori ai tre mesi continuativi, la Cooperativa si riserva sull'opportunità di mantenere garantito il posto all'ospite, segnalando la situazione ai Referenti dell'ATS VALPADANA ed ai Servizi Sociali del Comune di residenza.

Dato quanto sopra, le sospensioni temporanee, per qualsiasi motivazione siano richieste, devono essere comunicate dallo stipulante alla Responsabile del servizio, tempestivamente. Qualora la sospensione venga comunicata dall'ospite e/o dalla famiglia direttamente al Servizio Sociale comunale, questo deve provvedere in modo tempestivo e in forma scritta a comunicarlo alla Cooperativa e al Direttore del Consorzio Casalasco Servizi Sociali.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Cooperativa si impegna a trattare i dati personali dello stipulante e dell'ospite nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa al fine di gestire ed eseguire il contratto.

ART. 13 – ALLEGATI

Al presente contratto sono allegati, quale parte sostanziale i seguenti allegati:

- Carta dei Servizi
- Regolamento del servizio
- Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR)

- Consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR).

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il foro di Cremona.

La Cooperativa potrà, al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi cui obbligatoriamente gli ospiti ed i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora gli stessi non dovessero essere condivisi, lo stipulante potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 9.

Le clausole indicate agli articoli 4/9/10/11 del presente atto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del c.c.

Casalmaggiore,

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Santa Federici

Il Presidente

.....

Lo/gli stipulante/i

.....